Procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/20 e s.m.i., di conversione del D.L. 76/20, mediante consultazione di operatori economici individuati tra gli iscritti alla piattaforma MePA, per la "Fornitura e posa in opera dei lucernari nei corpi scala dei blocchi G e H nella Cittadella Universitaria di Monserrato" Importo ribassabile € 159.246,88- CUP: F39J20001570006 – CIG: 9661114B79– **Disciplinare di gara**

Premessa

Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99/20C del 23/06/2020 con la quale è stato approvato, relativamente alla fornitura e posa in opera in oggetto, l'inserimento del progetto e del relativo quadro economico nella domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione alle Università statali di finanziamenti ricadenti sul "Fondo di edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche" ed autorizzato il successivo iter di affidamento, nonché in attuazione della Determina a contrarre n. 51/23 del 23/02/2023 della Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti, per l'affidamento della fornitura in epigrafe, è indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i (di seguito Codice), così come disciplinata dall'art. 1, c. 2, della L. 120/2020.
Per l'individuazione degli operatori economici abilitati da invitare al presente appalto la determina a contrarre summenzionata ha ravvisato nella piattaforma MePA lo strumento più idoneo a garantire la rapidità della selezione nonché il rispetto dei capisaldi cui deve informarsi l'azione amministrativa, e in particolare del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
L'individuazione in Piattaforma degli operatori economici abilitati che abbiano nella regione Sardegna l'area d'affari e la sede legale dell'impresa è da ricondurre alle particolari condizioni del mercato, tuttora interessato da una rilevante variabilità dei prezzi e da una notevole difficoltà di approvvigionamento dei materiali, ragione per la quale si ritiene preferibile la scelta di operatori che condividano una territorialità comune e, nel caso specifico, prossima al luogo in cui dovrà essere eseguita la fornitura e posa in opera, garantendo in questo modo la par condicio nonché l'ulteriore esigenza di assicurare maggiormente il buon esito del procedimento entro i rigorosi limiti temporali imposti dall'ente finanziatore.
La presente procedura, in ottemperanza all'art 58 del Codice ed all'art. 1, comma 504, della Legge di stabilità 2016, si svolgerà esclusivamente in modalità telematica, mediante ricorso al mercato elettronico, avvalendosi della piattaforma www.acquistinretepa.it (di seguito Piattaforma).
La documentazione di gara comprende:

- Invito – Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto ed ulteriori elaborati progettuali caricati sulla Piattaforma MePA;
- DGUE;
- Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Patto di Integrità.

Art. 1 – Oggetto e luogo dell'esecuzione

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di lucernari nei corpi scala dei blocchi G e H nella Cittadella Universitaria di Monserrato, come rappresentato negli elaborati di progetto.
La fornitura è ascrivibile al CPV 45441000-0 (Posa in opera vetrate).

Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianluca Altea afferente alla Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti-sede di Monserrato.
Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Gianluca Altea afferente alla Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti-sede di Monserrato.

Art. 2 – Forma, Importo e modalità di finanziamento dell'appalto

La fornitura e posa in opera oggetto del contratto di appalto è a corpo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice, pertanto il corrispettivo si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, che sarà liquidato a forfait, ovvero mediante un corrispettivo determinato, fisso ed invariabile, riferito globalmente alla prestazione indipendentemente dalle quantità effettivamente realizzate.
La stipula di un contratto di fornitura è da imputare alla percentuale economicamente prevalente delle forniture; la posa in opera, pur economicamente accessoria, riveste notevole importanza sul piano della efficacia esecutiva tale da giustificare la scelta dell'esecutore all'interno di una categoria SOA, nello specifico la OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" riguarda "la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili". L'appalto è sostanzialmente da considerarsi una manutenzione che giustifica l'individuazione degli invitati tra gli operatori economici abilitati al Bando MePa "Lavori di manutenzione - Opere specializzate" per lavori di categoria OS6.
La valutazione e l'identificazione della fornitura e posa in opera è effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto.
La procedura negoziata sarà assegnata con offerta espressa in termini di importo ribassato rispetto a quello posto a base di gara.
L'importo complessivo della fornitura e posa in opera ammonta a € 185.184,11+ IVA di cui € 159.246,88+IVA soggetti a ribasso e € 25.937,23+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli operatori economici partecipanti alla procedura selettiva dovranno indicare espressamente nell'offerta che caricheranno in Piattaforma i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del Codice per la verifica di congruità dell'offerta.
La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima di procedere all'aggiudicazione, provvederà a verificare il rispetto di quanto disposto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice (costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del predetto Codice).

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, con l'osservanza della relativa disciplina, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.
In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di parteciparvi in forma individuale qualora si sia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,

lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, anch'essi indicati in sede di offerta.

Art. 5 – Requisiti di ordine generale

5.1 Inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del Codice;
5.2 Inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14, e di ulteriori violazioni dei divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
5.3 Impegno ad adempiere agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dal D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010 (si veda ANAC- "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" emanate con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017).
I requisiti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario, costituendo o costituito, dovranno essere posseduti integralmente da ciascuna impresa componente il raggruppamento; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate esecutrici. Saranno, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano violato il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituirà causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
Il possesso dei suindicati requisiti dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.

Art. 6 – Requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso del seguente requisito:
6.1 iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'operatore è iscritto, che deve essere coerente con quella oggetto del presente appalto, e la forma giuridica ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice.
6.2 possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c), del DPR 207/2010, riconducibili al possesso dell'attestazione S.O.A. in corso di validità per la categoria prevalente **OS6 - Classifica I**.
I partecipanti, compresi i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, dovranno specificare le prestazioni o le parti di esse che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziati i quali dovranno possedere i requisiti per la parte della prestazione che intenderanno eseguire.
La fornitura e posa in opera dovrà essere eseguita dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate
Il possesso dei suindicati requisiti dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.
Per la comprova del requisito saranno acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 7 – Modalità verifica requisiti di partecipazione

L'operatore economico per la partecipazione al presente appalto dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti saranno verificati anche tramite consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito ai sensi dell'art. 81, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora A.N.A.C., delibera 464/2022, ai sensi dell'art. 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, disciplinata dall'art. 213, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La **verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziari** avverrà successivamente all'aggiudicazione anche attraverso la consultazione del FVOE. Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio FVOE contenente l'indicazione delle eventuali imprese ausiliarie.
In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico – finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inseriti nel sistema dall'operatore economico.
In ogni caso, qualora si dovessero riscontrare inadeguatezze del sistema, la Stazione appaltante si riserverà la facoltà di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti generali e speciali.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, il PassOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e dovrà essere inserito a sistema dall'impresa mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il PassOE dovrà essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
Il PASSOE dovrà essere firmato digitalmente congiuntamente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, dalle imprese consorziate e da eventuali imprese ausiliarie.
Per la registrazione sarà necessario accedere all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe Contact Center: 800896936/ +39 06 62289571. L'ANAC fornirà supporto in lingua straniera agli operatori esteri.

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.

Art. 8 – Contributo ANAC

Le imprese concorrenti dovranno allegare all'atto dell'offerta, secondo le modalità previste dall'art. 18 del presente disciplinare, la ricevuta di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, pari a € 20,00, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2017 e consultabili sul sito www.anac.it.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento sarà unico. In caso di Consorzio stabile dovrà essere effettuato dal Consorzio mentre in caso di Consorzio ordinario si applicherà quanto previsto per i raggruppamenti di imprese.
Le istruzioni operative potranno essere consultate nel sito: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.
In caso di mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC la Stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.
La mancata attestazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Art. 9 – Avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del Codice, potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento **esclusivamente** per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al punto **6.2** del presente Disciplinare **(categoria SOA prevalente OS6),** necessari per partecipare alla presente procedura.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino separatamente sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, del Codice).

L'operatore economico che vorrà avvalersi delle capacità di altri soggetti **dovrà allegare:**

1. il DGUE dell'impresa ausiliaria sottoscritto dal legale rappresentante della medesima;

2. Dichiarazioni integrative al DGUE;

3. l'allegato denominato "Avvalimento" con le dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente l'ausiliata, nonché quella con cui, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata

4. il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

5. il Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Art. 10 – Subappalto

Per poter far luogo al subappalto l'appaltatore dovrà avere indicato in offerta le prestazioni o parti di esse che intenderà subappaltare.
Per la disciplina del subappalto si rimanda all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 105 del Codice.

Art. 11 – Sopralluogo

Ai sensi della L.120/2020 (art. 8 co. 1 lett. b) per il presente appalto è previsto l'obbligo di sopralluogo. Sul punto si rinvia all'art. 13 del CSA parte amministrativa.

Art. 12 – Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni – penali

Il tempo utile per ultimare la fornitura e posa in opera compresa nell'appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come scanditi dall'art. 28 del CSA parte amministrativa. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgerà la fornitura. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione, rispetto al termine fissato, sarà applicata una penale pari all' 1‰ (euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Le penali, nella stessa percentuale di cui sopra, troveranno applicazione anche nelle ipotesi di ritardo di cui all'art. 28 Capitolato speciale d'appalto-parte amministrativa.

Art. 13 – Garanzie richieste – polizze assicurative

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 120/2020, non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
L'aggiudicatario dovrà presentare, per la stipula del contratto, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia copre il mancato o inesatto adempimento degli obblighi e oneri contrattuali e il conseguente risarcimento dei danni, inoltre garantisce sul rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Detta garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Università committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'esecuzione dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dell'esecuzione dell'appalto risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia nel caso del mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, di una o più obbligazioni di cui al contratto di appalto, compresa quella di provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Il garante pagherà l'importo dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del beneficiario, con rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.

- Garanzia per il pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

Le sopra indicate garanzie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193**,** pubblicato nella GU n.291 del 14-12-2022**.**

Per quanto non espressamente indicato si applicherà quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

Art. 14 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, dei documenti a corredo ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale potrà essere sanata laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico varranno le seguenti regole:

➢ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non sarà sanabile mediante soccorso istruttorio e determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;

➢ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, saranno sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;

➢ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento potranno essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di scadenza di presentazione dell'offerta;

➢ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria se prevista e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, potranno essere sanati solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di scadenza di presentazione dell'offerta;

➢ il difetto di sottoscrizione del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta sarà sanabile.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le dovranno rendere. Ove il concorrente dovesse produrre dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine la Stazione appaltante procederà, pertanto, all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice sarà facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 15 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/20, espresso in termini di importo ribassato rispetto a quello posto a base di gara. Sarà valutata la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a 15 ovvero ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del Codice qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a 15. L'esclusione automatica, comunque, non opererà qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a 5 (cinque) ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 120/20 di conversione del D.L. 76/20. Tale valutazione avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente Disciplinare. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Sarà in ogni caso data facoltà alla Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto medesimo, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 gg. dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno: - offerte nelle quali dovessero essere sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente documento e per quanto in esso non regolamentato nelle Condizioni Generali di Contratto Relative al Bando "Lavori di manutenzione - Opere specializzate";
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte plurime, tardive, condizionate, alternative o in aumento rispetto all'importo a base di gara, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Art. 16 – Giudizio di anomalia (eventuale)

Stabilita la soglia dell'anomalia e fatta salva l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte presentate dovesse essere pari o superiore a cinque ex art. 1, comma 3, della L. 120/20, il Responsabile unico del procedimento valuterà la congruità delle offerte che dovessero superare la detta soglia. Qualora tale valutazione non fosse possibile soltanto sulla base dell'offerta, il Responsabile del procedimento richiederà all'offerente la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo e/o ai costi proposti nell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del Codice. Il criterio di calcolo della soglia di anomalia sarà individuato secondo quanto indicato all'art. 15 del presente Disciplinare.

Art. 17 Modalità di risposta alla Richiesta di Offerta

In risposta alla Richiesta di Offerta, l'operatore economico invitato, selezionato tra gli abilitati al Bando "Lavori di manutenzione-Opere specializzate", in possesso della categoria di qualificazione SOA OS6, I classifica, dovrà presentare, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/03/2023**, inserendoli a sistema nelle sezioni appositamente individuate, esclusivamente in file Pdf e firmati digitalmente, rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta economica. Nella seduta che si terrà il giorno 14/03/2023, alle ore 10:00, salvo differente comunicazione, il Seggio di gara provvederà dapprima alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa caricata in Piattaforma dagli operatori economici e, successivamente, all'apertura ed all'esame delle offerte economiche. Si procederà, quindi, al calcolo della soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 del Codice ed alla valutazione della congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla predetta soglia. Il Seggio di gara procederà, inoltre, alla valutazione delle esclusioni dalla procedura di affidamento ed alle ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti. Qualora non dovesse essere attivato il sub procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 14 del presente Disciplinare, successivamente all'esame della documentazione amministrativa il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione e rimetterà gli atti all'ufficio competente per l'adozione dei relativi provvedimenti. L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Le date in cui si svolgeranno eventuali successive sedute verranno comunicate tramite piattaforma MePa a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta. La pubblicità della seduta verrà garantita, comunque, tramite lo svolgimento delle attività di competenza del Seggio sulla documentazione depositata nella Piattaforma MePA in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del Codice, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Art. 18 Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa nonché l'offerta economica dovranno essere redatte in lingua italiana.
La documentazione amministrativa consta dei sottoindicati documenti e dichiarazioni:

a) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale

preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante;

b) Dichiarazioni integrative del DGUE;
c) Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Si precisa che il Patto di integrità inserito a sistema dovrà essere lo stesso caricato dall'Amministrazione (recante firma digitale del Direttore Generale), al quale dovrà essere aggiunta la firma del Legale Rappresentante dell'operatore economico;
d) (eventuale) procura, l'impresa concorrente dovrà produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La Stazione appaltante si riserverà di chiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura;
e) (eventuale) in caso di avvalimento l'allegato denominato "Avvalimento" e la documentazione richiesta dal presente Disciplinare;
f) ricevuta pagamento contributo ANAC;
g) certificato di avvenuto sopralluogo;
h) PassOE di cui all'art. 2, comma 3, delibera n. 464 del 27/07/22 dell'ANAC; in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PassOE dell'impresa ausiliaria.

(eventuale) Ulteriore documentazione per i ***soggetti associati:***

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

i) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
j) dichiarazione in cui si dovranno indicare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della prestazione ed i termini percentuali che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

(eventuale) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

k) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
l) dichiarazione in cui si dovranno indicare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della prestazione ed i termini percentuali che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

(eventuale) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

m) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
n) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

o) dichiarazione in cui si dovranno indicare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della prestazione ed i termini percentuali che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporterà responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00.
Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, l'Amministrazione ne darà segnalazione alle Autorità competenti.

18.1 DGUE

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il Documento di gara unico europeo (di seguito DGUE) secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
NB. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti indicati dall'operatore economico nella PARTE II, lett. B del medesimo "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico", come persone abilitate ad agire come rappresentanti ivi compresi procuratori e institori; qualora intervengano più legali rappresentanti dovrà ripetere tante volte quanto necessario.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente dovrà indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla PARTE II, Sezioni A e B, alla PARTE III, alla PARTE IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla PARTE VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, stipulato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovranno essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) PassOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l'inammissibilità del subappalto, dovrà indicare l'elenco delle prestazioni che intenderà subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "Requisiti generali" del presente Disciplinare (Sezioni A-B-C-D).
N.B. In rifermento alle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice, contenute nella PARTE III, lett. C, del DGUE: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, l'operatore economico dovrà barrare TUTTE LE LETTERE di cui alla predetta parte e, più precisamente:
a) fallimento;
b) liquidazione coatta;
c) concordato preventivo;

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dovrà dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione di riferimento.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE dovrà essere presentato:

➢ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

➢ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se partecipa l'intera rete ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

➢ nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, dovranno riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura.

18.2 Dichiarazioni integrative del DGUE

Ciascun concorrente dovrà rendere le dichiarazioni integrative di cui all'art. 80 del Codice e le seguenti ulteriori dichiarazioni utilizzando, preferibilmente, il modello allegato al Disciplinare "Dichiarazioni Integrative DGUE" ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:

• dichiarazione attestante che l'impresa è iscritta o ha richiesto l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura competente;

• dichiarazione di impegno ad adempiere gli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dal D.L. 187/10, convertito con L. 217/10;

• dichiarazione di avere preso conoscenza, nel complesso, della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'appalto sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;

• dichiarazione di essere a perfetta conoscenza della documentazione a base di gara e di tutta la documentazione di gara, prendendo atto, accettando e impegnandosi a rispettare tutte le norme e le condizioni che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione dell'Appalto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarle in ogni loro parte;

• dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui dovrà essere eseguita la prestazione;

• dichiarazione relativa all'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14, o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

• dichiarazione di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/fornitore disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Art. 19 Documentazione offerta economica

L'offerta economica sarà generata dalla Piattaforma e dovrà contenere i seguenti elementi:

✓ **l'importo ribassato unico offerto** rispetto a quello posto a base di gara;

✓ **la quota,** remunerata con l'offerta, **che costituisce costo aziendale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. art. 95, comma 10, del Codice;

✓ il costo per la manodopera.

Il file.pdf generato automaticamente dal sistema relativo all'importo ribassato unico offerto rispetto a quello posto a base di gara, una volta compilati i vari campi previsti dalla Piattaforma, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e ricaricato in Piattaforma senza apportare alcuna modifica allo stesso.

Verranno prese in considerazione fino a **2 (due) cifre decimali**, pertanto, tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

• dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa concorrente in forma singola;

• dai Legali Rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri delle singole imprese nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE e di consorzi costituendi;

• dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa capogruppo mandataria nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE e di consorzi costituiti;
• dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri del Consorzio e dai Legali Rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri delle consorziate indicate esecutrici in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese *costituendo* l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice.
In ogni caso l'offerta del Raggruppamento/GEIE/consorzio costituendo/costituito dovrà specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese.
Si precisa che tutti i documenti potranno essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere allegata nell'apposita sezione relativa alla documentazione amministrativa.

Art. 20 Ulteriori informazioni

Le richieste di ulteriori informazioni e di chiarimenti dovranno essere inoltrate esclusivamente in forma scritta in piattaforma MEPA **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/03/2023**.
La Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte alle richieste tramite la piattaforma MEPA salvo il caso in cui, per ragioni di natura tecnica, la Piattaforma non sia disponibile; in tale ipotesi sarà creata un'apposita sezione nel sito internet istituzionale. In tale sezione saranno, inoltre, pubblicati gli atti di cui all'art. 29 del Codice. Le comunicazioni/pubblicazioni avranno efficacia di pubblicità notizia per cui sarà onere degli interessati provvedere alla consultazione sia della Piattaforma che del sito ufficiale della Stazione appaltante. Tutte le altre comunicazioni, ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici avverranno preferibilmente tramite Piattaforma, PEC oppure mediante una combinazione di tali mezzi. Il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata per gli adempimenti relativi al presente appalto.

Art. 21 Stipula e spese del contratto

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto d'appalto di fornitura e posa in opera a corpo, in modalità elettronica. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L. 120/20, di conversione del D.L. 76/20, per le verifiche antimafia si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, mediante il rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 59/11, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della summenzionata legge, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta dovesse accertare la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/11, la Stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eventualmente già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 59/11 e dall'art. 32, comma 10, del D.L. 90/14,

convertito, con modificazione, dalla L. 114/14.
Ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2, del D.Lgs. 159/11 introdotto dall'art. 3, comma 7, della L. 120/20, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivarrà al rilascio dell'informazione antimafia. Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dal presente disciplinare. Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazioni, bonifici ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria. N.B. In riferimento alle spese sopra indicate, si fa presente che l'Università degli Studi di Cagliari si è attivata per ricevere i pagamenti a proprio beneficio solo mediante PagoPA. I versamenti inerenti le predette spese, pertanto, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA e potranno essere eseguiti solo mediante il portale dell'Università degli Studi di Cagliari con la modalità "Pagamento spontaneo". Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il seguente link: https://unica.it/unica/it/pagopa.page .

Art. 22 Disposizioni applicabili

Le Condizioni Generali di Contratto e tutti gli allegati al Bando "Lavori di manutenzioni - Opere specializzate" - sono integrati e modificati dalle clausole che precedono e da quelle contenute negli atti di gara.

Art. 23 Disposizioni di carattere tecnico-contabile

I pagamenti relativi all'appalto sono previsti in modalità elettronica.
L'appaltatore è obbligato ad emettere fattura in modalità elettronica, senza la quale l'Università non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. La fattura dovrà indicare:

1. Il seguente codice univoco dell'Ufficio: EZEQSE;
2. Il seguente codice unità organizzativa UO: 1568;
3. il CUP F39J20001570006;
4. Il CIG 9661114B79;
5. Il codice IBAN del conto corrente dedicato al fine della tracciabilità (L. 136/2010);
6. Il numero e la data dell'IDDG Ordine che verranno all'uopo indicati dal competente ufficio della stazione appaltante;
7. La scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (Split payment);
8. L'importo esatto.

Art. 24 Risoluzione del contratto e recesso

Si rimanda all'art. 37 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 25 Collegio consultivo tecnico

Nel presente appalto non è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/20.

Art. 26 Tutela della Privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si precisa che i dati forniti alla Stazione Appaltante in relazione all'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Art. 27 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento al Capitolato d'oneri e alle Condizioni generali di contratto relative al Bando "Lavori di manutenzioni - Opere specializzate"

La Dirigente
Ing. Antonella Sanna